



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### Determina di settore n. 94 del 26-04-2016

(n. 457 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RESISTENZA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO EX ART.549 E SS. C.P.C.. NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE AVV. MASSIMO CIRULLI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

**PREMESSO** che con atto di pignoramento presso terzi, ritualmente notificato in data 30.03.2015, le Sigg.re Greco Loredana, Masia Chiara e Masia Antonella citavano questa Amministrazione quale debitrice e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quest'ultima quale terzo pignorato, a comparire all'udienza prevista dinanzi al Tribunale di Chieti-sezione di Ortona per rendere la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c..

**CHE** nelle more della procedura esecutiva allibrata al n.331/2015 Tribunale di Chieti-Sezione di Ortona, il Giudice dell'Esecuzione, su istanza dei creditori, vista la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ha disposto procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo ex art.549 e ss. c.p.c. fissando a tal fine l'udienza del 27.4.2016, giusta ordinanza datata 25.11.2016;

**RITENUTO** necessario rappresentare e difendere l'Ente nel predetto accertamento confermando la nomina all'Avv. Massimo Cirulli del Foro di Chieti, atteso i pregressi incarichi svolti dallo stesso professionista nei giudizi sommari e non, afferenti la medesima controversia;

**VISTA** la nota trasmessa a mezzo fax dal predetto professionista in data 30.11.2015 con la quale l'Ente veniva invitato a costituirsi nel giudizio in oggetto, formulando all'uopo un preventivo delle proprie competenze professionali relativamente alla fase dell'accertamento in parola e pari ad €3.000,00 oltre CAP ed IVA per un totale quindi di €3.806,40;

**RITENUTO** che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, in linea con l'orientamento illustrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.33 L.136/2010, non può assolutamente costituire né essere ricondotto nell'ambito dei "Servizi Legali" sottoposti alla disciplina del codice dei contratti, rappresentando fattispecie contrattuale di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. concluso con l'ente locale;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**PRECISATO**, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

**DATO ATTO** che che l'Avv. Massimo Cirulli ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Carichieti di Ortona intestato a Avv. Massimo Cirulli IBAN: IT32N0605077780CC0520021302;

### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Incaricare, per le motivazioni esposte in narrativa, della costituzione dell'Ente in giudizio, l'Avv. Massimo Cirulli, al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ivi compresa la facoltà di chiamare terzi in giudizio e di transigere.
3. Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	02103085
<b>Impegno n.</b>	20160001138
<b>Codice creditore</b>	
<b>Nome creditore</b>	Massimo Cirulli
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	c.f.:CRLMSM63S11G141Z, p.i.:00149620692
<b>Indirizzo</b>	P.zza Porta Ripa, 66023 FRANCEVILLA AL MARE (CH)
<b>PEC</b>	avvmassimocirulli@pec.ordineavvocatichieti.it
<b>Causale</b>	Affidamento incarico Legale per difesa nel giudizio ex artt.549 c.p.c.
<b>CIG</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	3.806,40

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 3.806,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	3.806,40

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 03 maggio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*